

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTI BARCA ALL'INTERNO DEI PORTI TURISTICI E PRESSO LE RAMPE A TERRA NELLE LOCALITÀ DI INTRA, PALLANZA E SUNA.

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei posti barca all'interno dei porti turistici e presso le rampe a terra destinate allo stazionamento di unità di navigazione, nelle località di Intra, Pallanza e Suna, in gestione pubblica comunale, nell'ambito delle funzioni trasferite dall'art. 6 della Legge Regionale del 17 gennaio 2008, n. 2 e in conformità al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28/07/2009, n.13/R Regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", in seguito chiamato per brevità "Regolamento 13/R-2009".
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali per il corretto utilizzo dei posti di barca, negli specchi acquei e nelle aree a terra come sopra individuati, alle quali i concessionari dovranno conformarsi. Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole concessioni d'uso del posto barca rilasciate dal Comune di Verbania, d'ora in poi per brevità "Comune".
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso di realizzazione di nuove strutture comunali destinate all'ormeggio o allo stazionamento a terra delle unità di navigazione, non riservate all'uso pubblico.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **posti barca assegnabili**: fanno parte di questa tipologia tutti i posti barca destinati a soddisfare le richieste di stazionamento/ormeggio pervenute con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il numero dei posti barca assegnabili potrà essere oggetto di variazioni a seguito di modifiche della consistenza delle strutture, manutenzioni o particolari esigenze del Comune;
2. **posti barca riservati a usi speciali**: in questa categoria rientrano i posti barca che non concorrono alle procedure di assegnazione in quanto riservati a particolari finalità e/o utilizzatori. A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia i ricoveri temporanei per emergenze e per unità di navigazione addette alla sicurezza alla vigilanza e/o al soccorso;
3. **altre infrastrutture riservate a uso pubblico per soddisfare esigenze collettive**: in questa categoria rientrano i posti barca per ormeggio temporaneo debitamente contraddistinti, i pontili, le banchine, scivoli, scalette e/o qualsiasi altra struttura destinata a soddisfare bisogni collettivi, o puntuali per un limitato periodo di tempo. L'utilizzo di queste strutture deve essere pertanto temporaneo e sempre presidiato dall'utilizzatore. Queste

infrastrutture non possono essere oggetto di concessione o uso permanenti e/o esclusivi;

4. **posto barca/ormeggio:** area a terra o in acqua appartenente a un porto o zona presso cui è possibile stazionare/ormeggiare l'unità di navigazione. Il posto barca è identificabile con un proprio codice univoco ed è composto, anche idealmente ove non delimitato da elementi fisici, da uno specchio acqueo di norma rettangolare. Lo spazio acqueo/area a terra oggetto di concessione è calcolato come precisato nel successivo paragrafo 5. Il posto barca può essere fornito di elementi accessori, funzionali ad accedere, attraccare e delimitare, quali a titolo esemplificativo: pali, anelli, catenaria, finger, pontile, banchina, ecc; i predetti elementi, e i maggiori spazi occupati come sopra precisati, sono in uso al titolare della concessione e possono essere di pertinenza e uso comune tra più posti barca limitrofi;

5. **lunghezza fuori tutto-larghezza fuori tutto:** dimensioni (larghezza e lunghezza) del rettangolo di minore superficie contenente l'unità di navigazione completa di ogni appendice. A titolo di esempio la lunghezza fuori tutto o la larghezza fuori tutto dell'unità di navigazione da dichiararsi nella domanda di assegnazione è uguale a lunghezza o larghezza della barca + parabordi + motore + plance;

6. **canone di concessione:** somma dovuta dal concessionario unicamente per l'occupazione e l'uso esclusivo di uno specchio acqueo/area a terra di una superficie in metri quadri calcolata sulla base delle dimensioni dell'unità di navigazione dichiarate nella domanda secondo il seguente calcolo: superficie in metri quadri = lunghezza fuori tutto x larghezza fuori tutto; canone concessori = superficie in metri quadrati x canone al metro quadrato;

7. **cauzione:** somma depositata a garanzia degli obblighi assunti con la concessione ed è dovuta nella misura di una annualità del canone, ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento 13/R-2009;

8. **assegnazione del posto barca/ormeggio:** provvedimento amministrativo conseguente una istanza, anche di modifica, con cui il Comune, assegna un posto barca a favore di un soggetto (assegnatario). L'assegnazione è atto propedeutico ma non sufficiente per concludere l'iter concessorio;

9. **concessione del posto barca/ormeggio:** rapporto contrattuale con cui si concede a un soggetto (concessionario), il diritto di occupazione e uso di un bene demaniale per l'ormeggio dell'unità di navigazione indicata nella domanda e alle condizioni riportate nel presente regolamento, nella concessione, nel regolamento regionale e in altre norme locali e nazionali per quanto applicabili;

10. **conducente:** soggetto a cui durante la navigazione competono la responsabilità civile e penale per la conduzione e l'ormeggio oltre a qualsiasi altra attività connessa al corretto utilizzo della unità in navigazione.

ART. 3 - Strutture destinate all'ormeggio nei porti e aree a terra destinate allo stazionamento di unità di navigazione.

1. Le strutture destinate all'ormeggio sono costituite dai seguenti porti:

- porto di Intra: consistenza complessiva di n. 83 posti così suddivisi:

- n. 59 posti di ormeggio (tra i quali n. 3 posti da destinare alla sosta temporanea e n. 1 posto da destinare alla sosta di emergenza) oltre a n.2 spazi con possibilità di attracco per carico e scarico in testa al pontile;
- n. 24 posti barca per lo stazionamento a terra, sulle rampe;

Il porto di Intra è dotato di servizi di ricarica elettrica e di rifornimento di acqua.

Le aree a terra di accesso al porto di Intra costituiscono infrastrutture riservate a uso pubblico per soddisfare esigenze collettive e saranno destinate con apposita segnaletica, alle auto e ai mezzi della Polizia municipale, delle altre forze di Polizia e degli Enti di soccorso; non sarà consentita la sosta con automezzi non autorizzati e non possono essere oggetto di concessione o uso permanente e/o esclusivo da parte dei concessionari dei posti di ormeggio. Possono accedervi temporaneamente solo i concessionari che abbiano necessità di operazioni di carico e scarico collegate alle operazioni di ormeggio, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio demanio idrico lacuale.

- porto di Pallanza: consistenza complessiva di n. 30 posti di ormeggio, di cui n. 1 posto per sosta temporanea e n. 1 posto per sosta di emergenza;

- porto di Suna: consistenza complessiva di n. 5 posti di ormeggio, di cui n. 1 per sosta di emergenza;

2. Le strutture a terra destinate allo stazionamento sono le seguenti:

- rampa in località Pallanza: consistenza di n. 64 posti barca.

- rampa in località Suna: consistenza di n. 106 posti barca.

3. L'individuazione dei posti barca all'interno dei porti è effettuata tenuto conto di:

- a. dimensione dell'area portuale e degli ormeggi disponibili;
- b. battente d'acqua minimo garantito;
- c. tipologia delle strutture di approdo e di ormeggio/dimensione unità di navigazione;
- d. ottimizzazione dello spazio disponibile.

4. Gli spazi acquei per ormeggio sono divisi in diverse metrature di spazio acqueo a seconda del tipo di imbarcazione che vi può essere ammesso.

5. L'individuazione dei posti barca all'interno delle rampe a terra destinate allo stazionamento delle unità di navigazione è effettuata tenuto conto di:

- a. dimensione dell'area a terra e degli stalli disponibili;
- b. tipologia degli stalli/dimensione unità di navigazione;
- c. ottimizzazione dello spazio disponibile.

6. Gli stalli per posto barca sono divisi in diverse metrature di spazio a seconda del tipo di imbarcazione che vi può essere ammesso.

7. A migliore identificazione si allegano al presente regolamento le planimetrie con la disposizione e la numerazione dei posti. Per ragioni organizzative e/o manutentive la capacità dei porti/rampe a terra e le relative planimetrie potranno subire variazione.

ART. 4 - Destinazione degli spazi

1. I posti barca, in acqua o a terra, sono destinati all'ormeggio da diporto con le riserve di seguito indicate; è fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito delle aree dei porti e nelle aree destinate a rampe per lo stazionamento, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni.

2. Riserva uso pubblico per esigenze collettive - sosta temporanea: nel porto di Intra sono individuati in numero di 3, gli ormeggi da destinare alla sosta temporanea gratuita per conducenti in transito, ai sensi dell' art. 15 comma 4, Legge Regionale n. 2/2008; tale riserva è da prevedere nei porti che dispongono di un numero superiore a 30 posti barca, e multipli di 30; presso i predetti ormeggi, debitamente segnalati, la sosta è consentita per un periodo, se non diversamente specificato, di massimo sei ore. L'inizio della sosta deve essere segnalato con utilizzo di un disco orario o strumenti similari verificabili dalla banchina.

Gli ormeggi adibiti alla sosta temporanea possono essere utilizzati anche come punti di ricovero in caso di emergenze o per ricollocare temporaneamente unità di navigazione in occasione di lavori o altre specifiche necessità.

3. Riserva usi speciali - sosta di emergenza: ai sensi della L.R. n. 2/2008, art. 4 lett. a), sono istituiti, uno per ogni porto, gli ormeggi destinati al ricovero di unità di navigazione per temporanee situazioni di emergenza (eventi atmosferici, avarie, attività di soccorso, ecc). In presenza di comprovate situazioni di emergenza l'unità di navigazione può essere comunque ormeggiata temporaneamente all'interno di una struttura portuale sotto la diretta responsabilità del conducente dell'unità di navigazione senza arrecare pericolo alle persone, o danni alle unità di navigazione presenti nel porto.

Nei casi di situazione di utilizzo dell'ormeggio temporaneo per situazioni di emergenza (in caso di ormeggio temporaneo per un periodo superiore alle 6 ore), è fatto obbligo dell'utilizzatore di informare per iscritto anche a mezzo e-mail il Comune, fornendo i seguenti dati minimi: estremi e recapito del proprietario dell'unità di navigazione, descrizione possibilmente fotografica della stessa, motivi di causa maggiore che hanno reso necessario l'utilizzo dell'ormeggio e i tempi entro i quali verrà liberato l'ormeggio.

Sull'unità di navigazione dovrà inoltre essere apposto idoneo cartello indicando i motivi che hanno reso necessario l'ormeggio di emergenza.

4. Riserva usi speciali - unità di soccorso: per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso nei laghi, sono riservati n° 10 spazi nel porto di Intra, senza esborso di onere alcuno (art. 3 comma 12 , "Regolamento 13/R-2009").

5. Riserva per persone con disabilità: alle unità di navigazione di proprietà di persone con disabilità, è riservato n° 1 posto barca in ogni porto e su ognuna delle rampe, a titolo oneroso; i posti con riserva sono da individuare in zone a ciò più confacenti e saranno

assegnati a scadenza delle concessioni in essere (in tali casi gli spazi così destinati non potranno essere oggetto di rinnovo).

6. Sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio portatori di interessi diffusi, con deliberazione della Giunta Comunale, è possibile destinare posti a unità di navigazione di proprietà di forme associative senza scopo di lucro, utilizzate per le finalità sociali o di soccorso.

7. Sulle rampe a terra è prevista la sola riserva per persone con disabilità; nelle vicinanze delle aree di stazionamento unità di navigazione sono disponibili pontili di ormeggio pubblico a cui accedere in caso di emergenze e scivoli destinati al transito dei mezzi di soccorso, come meglio individuati nel Piano Disciplinante l'Uso del Demanio.

8. Non potranno concorrere all'assegnazione del posto barca:

- unità di navigazione le cui dimensioni non trovano corrispondenza in alcun posto barca presente nel porto/rampa richiesto.
- particolari tipologie di unità di navigazione che per proprie caratteristiche siano incompatibili con quelle del posto barca, del porto o dell'area a terra come, per esempio: tavole da surf o similari, unità di navigazione minori quali canoe, kayak e similari.
- unità di navigazione per uso abitativo o finalizzate all'esercizio nel posto barca di attività ludico ricreative, commerciali, artigianali, industriali, o all'erogazione di servizi in genere.

TITOLO II – NORME DI ASSEGNAZIONE

ART. 5 - Modalità di assegnazione dei posti barca

1. Le assegnazioni dei posti d'ormeggio avviene in base al numero dei posti disponibili, (esclusi i posti riservati per ormeggio temporaneo e di emergenza come sopra indicati), mediante Avviso pubblico, utilizzando il criterio del sorteggio tra le istanze accoglibili, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'unità di navigazione. Le assegnazioni dei posti sono effettuate sulla base di apposita graduatoria, previo pagamento del relativo canone e della cauzione, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

2. Nell'Avviso è stabilita la durata delle concessioni, per un periodo di 5 anni, con scadenza al 31 dicembre del quinto anno, rinnovabili previa presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 13/R-2009.

3. L'Avviso pubblico per l'assegnazione dei posti barca nei porti deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e deve contenere:

- il contingente dei posti d'ormeggio disponibili con l'indicazione dei porti;
- le procedure di assegnazione di posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria;
- le modalità e termine di presentazione delle domande;
- documentazione da presentare;

- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
 - le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - le norme generali regolanti i divieti ed i casi specifici;
 - la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.
4. La data di presentazione della domanda nei termini indicati dall'Avviso non comporta titolo di precedenza nell'assegnazione dei posti.
5. L'Avviso deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi.
6. Con le stesse modalità si procede all'Avviso pubblico dei posti barca disponibili presso le rampe a terra destinate allo stazionamento delle unità di navigazione.

ART. 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata in bollo, entro i termini previsti dal relativo Avviso pubblico dal proprietario dell'unità di navigazione;
2. La domanda può essere presentata solo dal proprietario (non sono ammesse richieste per unità di navigazione da acquistare).
3. Qualora l'unità di navigazione sia oggetto di multiproprietà, la domanda potrà essere presentata da uno solo dei proprietari.
4. L'istanza è presentata per concorrere a un solo posto d'ormeggio, appartenente ad un porto indicato nell'Avviso, e deve essere riferita a una sola unità di navigazione:
 - non è ammesso presentare ulteriori domande per la stessa unità di navigazione. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo proprietario e/o comproprietario si procederà all'esclusione delle istanze.
 - non è ammesso presentare istanza per la formazione della graduatoria in più porti. In tal caso si procederà all'esclusione di tutte le istanze pervenute;

La domanda, su moduli predisposti dall'ufficio competente, deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico - da indicare il domicilio in Italia, se esistente);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, indirizzo elettronico);
- il porto nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;

- eventuale riserva per persona con disabilità;

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- n. 2 Fotografie in primo piano a colori (dim. 10X15) dell'unità di navigazione;
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto, espressi in cm., pescaggio (immersione in cm.) e il peso;
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela - deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima - esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entro – fuori bordo);
- copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate e copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
- copia dell'iscrizione all'elenco nautico (per il rilascio del contrassegno identificativo e del libretto nautico) per le unità nautiche non immatricolate di lunghezza superiore a 2,50 metri;

Nella domanda il richiedente deve, inoltre, dichiarare:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione, allegando apposita documentazione o autocertificazione inerente il titolo di proprietà, alla data di presentazione dell'istanza. La perdita del titolo di proprietà dell'unità di navigazione nelle more dell'assegnazione comporta l'archiviazione d'ufficio dell'istanza;
- di essere disposto ad accettare il posto che sarà assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla L.R. n. 2/2008 e del Regolamento 13/R-2009.
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, la concessione né il diritto o l'uso del posto barca;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dall'Avviso e all'invio al Comune dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine fissato;
- se già concessionario di altro bene demaniale, di essere in regola con il pagamento di canoni concessori relativi ad altre aree demaniali relativamente ai comuni facenti parte della Gestione Associata Bacino Maggiore Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- di non essere concessionario di posto barca in nessuno delle strutture pubbliche a ciò dedicate site nel Comune;
- di essere in regola con i pagamenti (affitti, canoni, imposte, tasse e tariffe) nei confronti del Comune;
- di non avere mai occupato abusivamente le aree del demanio lacuale, anche fuori

dai porti e dalle rampe;

La mancanza delle sopraindicate dichiarazioni e/o dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

5. La domanda è accettata e inserita in graduatorie previa verifica:

- della veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza,
- della regolarità dei pagamenti pregressi nei confronti del Comune,
- dell'assenza di occupazioni abusive dei beni del demanio lacuale effettuate anche al di fuori del porto o della rampe.

6. La domanda per l'assegnazione degli stalli sulle rampe destinate allo stazionamento delle unità di navigazione devono essere presentate con le stesse modalità sopra indicate, in quanto compatibili.

ART. 7 - Procedura di assegnazione dei posti d'ormeggio.

1. Verificata l'ammissibilità delle domande presentate si procede alla redazione delle graduatorie, per singolo porto o rampa, mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, stabilendo l'ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole liste corrispondenti ai posti.

2. Gli spazi acquei sono assegnati sulla base delle tipologie di ormeggio disponibili e delle relative dimensioni rispetto agli ingombri dei natanti, anche in deroga alla graduatoria laddove l'ormeggio selezionato dall'avente diritto non fosse idoneo a ospitare il relativo natante.

3. La graduatoria di assegnazione dei posti d'ormeggio per ogni porto è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, www.comune.verbania.it.

4. Esperite le procedure di pubblicazione, si comunicherà con raccomandata ricevuta di ritorno (o via PEC per titolari di casella di posta elettronica certificata) il posto assegnato in concessione.

5. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili, senza limiti di tempo, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'imbarcazione.

6. Le domande pervenute fuori termine possono essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria. Successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione previste dall'Avviso, le domande trasmesse oltre i termini concorreranno, insieme alle nuove domande, alla formazione di una lista di attesa per l'assegnazione dei posti barca che si renderanno disponibili.

7. L'assegnazione del posto barca avverrà con le modalità previste dal presente regolamento indipendentemente da eventuali preferenze espresse dal richiedente.

8. È posto a esclusivo carico del richiedente l'onere di comunicare eventuali modifiche

all'istanza di concessione già presentata e posta in graduatoria. Le modifiche dovranno essere inoltrate al Comune e dovranno riportare gli estremi della domanda di riferimento.

9. Qualora un assegnatario rinunci al posto barca/ormeggio, quest'ultimo sarà assegnato al primo richiedente fra gli esclusi e a seguire nel rispetto dell'ordine di posizione ricoperto in graduatoria compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'imbarcazione. Il rinunciante perderà il posto in graduatoria. Allo stesso modo si procederà nei casi decadenza della concessione. In caso di rinuncia all'assegnazione del posto barca, il rinunciatario verrà retrocesso all'ultimo posto nella graduatoria.

10. Decorsi i termini per la presentazione delle domande e fino ad emanazione dell'Avviso successivo sarà possibile presentare domanda di assegnazione di posto barca su apposito modulo predisposto Comune. Le domande presentate dopo la scadenza dell'Avviso saranno aggiunte in coda alla graduatoria scaturita dal sorteggio generale in base all'ordine di presentazione, in lista di attesa.

11. Ad esaurimento della graduatoria, è facoltà del Comune procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per la redazione di una nuova graduatoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio che si rendessero disponibili nel tempo, ovvero procedere con le assegnazioni secondo l'ordine di protocollo di arrivo delle nuove domande pervenute e inserite in coda della graduatoria in lista di attesa.

12. Si procede all'assegnazione degli stalli disponibili presso le rampe destinate allo stazionamento delle unità di navigazione, con le stesse modalità sopra indicate.

ART. 8 - Concessione

1. A seguito della comunicazione di assegnazione del posto barca/ormeggio, nel termine prescritto dal Comune, al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'assegnatario deve provvedere al versamento del canone e della cauzione e ha l'obbligo di trasmettere ogni elemento/dato/integrazione documentale eventualmente richiesti.

2. Gli assegnatari provvedono al pagamento dei canoni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, trasmettendo al Comune l'attestato di pagamento entro i successivi 15 giorni.

3. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione e si procederà alla decadenza dell'assegnazione. Il pagamento parziale degli oneri concessori, non obbliga al rilascio della concessione, e non interrompe o sospende i termini relativi a eventuali procedure in corso oggetto di decadenza.

ART. 9- Canone di concessione

1. La concessione del posto barca/ormeggio è subordinata al pagamento del canone nei termini fissati dal Comune e annualmente nei termini fissati dall'art. 9 comma 3 Legge Regionale n. 2/2008, entro il 28 di febbraio dell'anno in corso.

2. La determinazione del canone di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del Regolamento 13/R- 2009, è di competenza della Giunta Regionale. I canoni sono quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di occupazione. La struttura

regionale competente, sentiti i comuni e le gestioni associate competenti per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, utilizzando come modello l'allegato C) al Regolamento 13/R- 2009, definisce una tabella ove sono riportate le tariffe unitarie a carattere ordinario da utilizzarsi come riferimento per il rilascio dei titoli nell'anno successivo; trattandosi di tipologia "privata da diporto, scali, approdi, ormeggi ", ai sensi dell'art. 9 lett. d), del sopracitato Regolamento Regionale, non sono applicabili le ipotesi di cui all'art. 17 e i canoni così stabiliti non possono essere ridotti o maggiorati.

3. I canoni ordinari dovuti per l'occupazione con imbarcazione sono definiti in base al modulo d'ingombro dell'unità di navigazione, intendendosi per tale la superficie derivante dalla lunghezza fuori tutto moltiplicata per la larghezza fuori tutto dell'unità di navigazione.

4. Il canone di concessione annuo viene così calcolato:

tariffa regionale relativa alla tipologia di occupazione (art. 10, del Regolamento 13/R-2009) lettera c), aree a terra, oppure lettera o) aree in acqua, moltiplicata per i metri quadri relativi al modulo d'ingombro.

5. Il canone di concessione per sua natura non include e/o prevede forniture e/o l'erogazione di servizi quali a titolo indicativo e non esaustivo: assicurazioni, custodia, videosorveglianza, svuotamento acque, manutenzioni alle unità di navigazione, regolazione ormeggi, ripristino galleggiamento, recupero unità affondate. Il canone di concessione riguarda pertanto unicamente ed esclusivamente il diritto ad occupare l'area, a terra o in acqua oggetto della concessione.

6. Il canone concessorio è dovuto per ogni anno solare (primo gennaio-trentuno dicembre) Il canone è ridotto proporzionalmente qualora la data di assegnazione risulti successiva al primo di gennaio.

7. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione materiale o continuativa del posto barca e non è rateizzabile. Il pagamento del canone è atto propedeutico ma non sufficiente per concludere l'iter concessori ed è dovuto in via anticipata rispetto all'annualità oggetto di concessione e comunque entro i termini stabiliti e comunicati dal Comune.

8. In caso di occupazione del posto barca per periodi inferiori a quello della concessione, senza comunicazione della rinuncia, non viene corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

9. I concessionari devono provvedere al pagamento degli oneri concessori mediante PagoPA (pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione) entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora i pagamenti fossero eseguiti in modalità differente, si dovrà far pervenire al Comune l'attestazione di versamento entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi al 28 febbraio.

10. I concessionari al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone, devono munirsi presso il Comune di un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dall'ufficio, da esporre sull'unità di navigazione in un punto ben visibile anche con barca coperta.

11. Il deposito cauzionale è fissato in un importo pari all'ammontare del canone della

prima annualità e deve essere versato prima della sottoscrizione della concessione.

TITOLO III – MODALITÀ' D'USO DEI POSTI BARCA

ART. 10 – Obblighi e divieti

1. Il concessionario:

- deve munirsi di un apposito contrassegno recante il numero della concessione da applicare sulla prua dell'imbarcazione, secondo il modello fornito dal Comune;
- deve munirsi di un apposito contrassegno a dimostrazione dell'avvenuto pagamento da applicare sulla prua dell'imbarcazione, secondo il modello fornito dal Comune;
- è tenuto al versamento del canone nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa sopra citata;
- deve comunicare al Comune ogni variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione, anche al fine delle comunicazioni relative alla richiesta del canone demaniale;

2. Non è consentita la cessione a terzi del posto barca/d'ormeggio assegnato.

3. E' vietato lo scambio dei posti barca/ormeggio fra concessionari, fatta salva l'autorizzazione del Comune su richiesta motivata.

4. Il concessionario non può occupare il posto assegnato con unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.

5. La cessione a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto all'occupazione al posto barca/ormeggio; l'alienazione dell'unità di navigazione comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia, la consegna del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, anche per l'eventuale variazione del canone; la conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve avere dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.

7. La rinuncia da parte del concessionario del posto assegnato, agli effetti del pagamento del canone, qualora presentata entro il termine del primo semestre, avrà efficacia dal secondo semestre, viceversa, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. A ciascun proprietario di unità di navigazione può esser assegnata un solo posto barca in tutte le strutture a ciò destinate oggetto del presente Regolamento.

ART. 11 – Utilizzo degli spazi

1. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente, gli spazi concessi ad altri o spazi di uso comune o pubblico.
2. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dal Comune; in ogni caso, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
3. Il concessionario è responsabile della manutenzione del proprio natante, nonché dell'adattamento dell'ormeggio alle variazioni di livello del lago.
4. Il concessionario è obbligato:
 - a curare la manutenzione ordinaria del proprio sistema di ormeggio (cime, anelli, grilli, molloni, catene);
 - a curare la manutenzione straordinaria del proprio sistema di ormeggio, segnalando preventivamente agli uffici gli interventi necessari che s'intendono effettuare;
 - a rimborsare il Comune delle eventuali somme sostenute per gli interventi d'urgenza effettuati su detti sistemi di ormeggio;

Si precisa che l'eventuale rottura dell'attrezzatura di ormeggio non mantenuta non comporterà responsabilità a carico del Comune per danni alle imbarcazioni;

5. Il concessionario che arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni.
6. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso la propria unità di navigazione, con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che impediscano o rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
7. Il concessionario di posto barca sulle rampe deve garantire l'ordine e la pulizia dell'unità di navigazione, dell'area oggetto di concessione assegnatagli e degli spazi immediatamente limitrofi; a questo proposito il Comune potrà imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità di navigazione stazionanti su una stessa riva e vietare attrezzature non consone allo stato di decoro;
8. La mancanza di decoro o l'ormeggio/stazionamento non conforme, dopo una prima diffida, darà luogo all'avvio della procedura di decadenza prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.
9. I concessionari dei posti barca sulle rampe a terra potranno collocarvi, semplicemente appoggiata, una invasatura per facilitare la corretta sistemazione dell'unità di navigazione. Su tale invasatura potrà essere installato un argano a condizione che l'ingombro massimo dell'unità non superi le dimensioni di lunghezza di mt. 5 e di mt. 1,60 di larghezza, per gli stalli dalla larghezza di mt 1,80 e mt 1,80 per gli stalli dalla larghezza di mt 2,00. Le invasature dovranno essere mantenute in perfetto stato di efficienza e decoro; e' fatto

divieto di effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, negli stalli adiacenti o nelle aree di uso pubblico limitrofe al posto barca.

ART. 12 – Disposizioni per esecuzione lavori di manutenzione

Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione e/o di drenaggio o comunque per ragioni di pubblico interesse, potrà essere chiesto ai concessionari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi; in tal caso sarà applicata una proporzionale riduzione del canone commisurata al periodo di mancato utilizzo del posto barca, senza altro indennizzo.

ART. 13 – Manovre nei porti

1. Le manovre di ormeggio dovranno avvenire nel rispetto delle norme della navigazione e, in particolare, con l'uso del motore e della voga. Nello specchio d'acqua all'interno del molo o nelle immediate vicinanze dell'imboccatura di ingresso, le manovre dovranno avvenire a velocità minima, tenendo i motori al minimo regime e per il tempo minimo indispensabile e non dovranno arrecare intralcio e pericolo ai mezzi presenti.
2. Nella stessa area è fatto divieto di manovre a vela.
3. Ogni conducente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata; è vietato lasciare l'unità di navigazione non adeguatamente posizionata.
4. E' vietato ormeggiare in modo da impedire l'accesso o l'uscita dal posto d'ormeggio di una altra unità di navigazione.
5. Il Comune si riserva la facoltà di obbligare il concessionario a spostare a terra od ormeggiare in altro luogo le unità di navigazione che, per qualsiasi motivo, possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione.
6. In caso di inerzia il Comune può far spostare l'unità di navigazione dandone avviso all'assegnatario del posto barca, il quale sarà però tenuto a rifondere al Comune i costi sostenuti.

ART. 14 – Norme antinquinamento

1. I concessionari delle unità di navigazione ormeggiate dovranno osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale:
 - è vietato lo svuotamento delle acque di scarto, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi e di detriti o altro sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili;
 - durante la permanenza in porto è vietato l'uso dell'eventuale w.c. di bordo;
 - in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o

pontili, il responsabile deve avvisare immediatamente il Comune e prendere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quante si trovino in loco;

- ogni unità di navigazione deve controllare, prima dell'ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in acqua;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- il rifornimento di carburante alle unità di navigazione deve essere effettuato esclusivamente dalle stazioni di distribuzione di carburanti. E' vietato, nell'ambito delle strutture di ormeggio, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

2. Il presente articolo si applica, per le parti compatibili, anche alle unità di navigazione posizionate sulle rampe a terra.

ART. 15 – Attività non consentite all'interno delle aree riservate all'ormeggio e sulle rampe a terra

1. E' fatto divieto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti destinate all'ormeggio e allo stazionamento a terra delle unità di navigazione.

2. All'interno delle strutture portuali, sulle rampe a terra e negli specchi acquei fronte rampe a terra, non sono consentite le seguenti attività:

- nuotare, esercitare attività subacquea o di pesca;
- svolgere attività commerciali;
- esecuzione di riparazioni sulle unità di navigazione;
- esecuzione di prove motori e/o effettuazione di qualsiasi attività che possa provocare rumori molesti o scarichi inquinanti nelle acque del lago (lavaggio delle imbarcazioni con detersivi, uso dei servizi igienici di bordo, etc.),
- praticare sci nautico e windsurf.

ART. 16 - Mancato utilizzo del posto barca

1. In caso di mancato utilizzo prolungato superiore a 60 gg del posto barca il Comune potrà chiedere informazioni al titolare anche per iscritto.

2. Qualora trascorsi 30 giorni non pervengano chiarimenti e/o nel caso il titolare della concessione si renda irreperibile, il Comune avrà la facoltà di assegnare il posto ad altro richiedente in base alla graduatoria approvata.

3. L'intestatario della concessione non può vantare alcun diritto ne reclamo nei

confronti del Comune riguardo all'eventuale occupazione senza titolo del posto durante l'assenza prolungata della propria unità di navigazione.

ART. 17 - Sostituzione dell'unità di navigazione

La sostituzione dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione del posto barca/ormeggio è consentita a condizione che la nuova unità non rientri in una tipologia maggiore di quella precedente; in tali ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 gg. al Comune le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

ART 18 - Rinnovo

1. La concessione è rinnovabile, previa presentazione di apposita istanza non oltre 180 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 13/R-2009.
2. La domanda di rinnovo e' presentata dal concessionario con le procedure di cui all'articolo 22, del medesimo Regolamento sopra citato, integrato con le dichiarazioni contenute nell'art. 6 del presente regolamento.
3. La concessione non sarà rinnovata qualora nel corso della precedente concessione siano stati contestati comportamenti non conformi alle norme di Legge o alle direttive contenute in questo regolamento e/o comunque in presenza di diverse esigenze di utilizzo da parte del Comune.

ART. 19 - Responsabilità

1. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali/rampe ed alle altre unità di navigazione.
2. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto o sulle rampe. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. La concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

TITOLO IV – PERDITA DEL TITOLO E RINUNCIA

ART. 20 - Revoca, decadenza e recesso

1. La revoca, la decadenza e il recesso delle concessioni sono regolate dal Regolamento 13/R- 2009.

2. In particolare, la decadenza è prevista:

- nel caso di mancato pagamento del canone stabilito;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- nel caso di mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- qualora si verifichi una violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell'area o del bene concesso.

Si applica il procedimento previsto dall'art. 29 del Regolamento 13/R- 2009.

3. In caso di decadenza il concessionario deve liberare il posto d'ormeggio e l'eventuale area di deposito a terra. L'ufficio competente del Comune invita il soggetto interessato, previa intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, ad adempiere entro i cinque giorni consecutivi al ricevimento della raccomandata. Trascorso tale periodo l'ufficio competente comunale procede coattivamente alla rimozione dell'unità.

4. E' facoltà del Comune concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

5. La revoca va esercitata con un preavviso di trenta giorni precedenti alla data in cui il rilascio del bene o del diritto concesso deve avere esecuzione.

5. Ai sensi del medesimo art. 29 del Regolamento 13/R- 2009, è data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato all'autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.

ART. 21 - Rimozione unità di navigazione

1. Il Comune rimuove l'unità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 2/2008.

2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione che per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati.

3. Si considerano abbandonate le unità di navigazione non rimosse nei cinque giorni successivi all'avvenuta esposizione dell'ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune di Verbania e nei luoghi pubblici del comune. L'avviso di rimozione può essere omesso nel caso in cui l'unità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione. I proprietari dell'unità di navigazione risarciscono

le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.

4. I beni rimossi sono conservati in apposite aree/depositi per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il Comune può procedere allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi, introitando il ricavato.

5. Per tutti i casi di rimozione delle unità di navigazione si richiama espressamente l'art. 16 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 22 - Vigilanza

Ai fini del rispetto del presente Regolamento e delle norme vigenti, la vigilanza dei porti comunali e sulle rampe d'alaggio è effettuata dalla Polizia Locale nonché dagli altri organismi di vigilanza operanti sul territorio.

ART. 23 - Sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono di competenza della Polizia Locale e delle altre forze di polizia e sono disciplinati dal capo I della Legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifica del sistema penale).

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, competono al Comune di Verbania, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 della L.R. n.2/2008.

3. Ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 2/2008:

- la violazione delle disposizioni previste dall'art. 15 commi 1, 2 e 3 e art. 22 della medesima Legge regionale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00 salvo che il fatto non costituisca reato;
- la violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, lettere a) e b) della Legge regionale n. 2/2008, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00 salvo che il fatto non costituisca reato.

3. Ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 2/2008:

- coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 – Entrata in vigore del regolamento

1. I contenuti del presente regolamento sostituiscono ogni altra disposizione comunale in precedenza assunta in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione Consiliare di approvazione;
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono immediatamente applicabili alla data della sua entrata in vigore.

ART. 25- Pubblicità e osservanza

1. Il Comune provvede garantire la massima pubblicità al presente Regolamento, rendendone disponibile una copia presso gli uffici competenti, sul sito web e attraverso ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea, inclusi mezzi informatici o affissioni nei luoghi pubblici del porto.
2. Tutti i concessionari sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, il quale si considera conosciuto e accettato da parte degli stessi per il solo fatto dell'accesso o dell'utilizzo delle aree destinate all'ormeggio e allo stazionamento delle unità di navigazione a terra.

ART. 26 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato, previa approvazione da parte degli organi preposti, al fine di meglio assicurare l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture dei porti e della rampe e/o in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento si applicano il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la normativa regionale vigente in materia.